

## Iscrizioni al secondo ciclo

### *1. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie*

1.1 La domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore ( di seguito, per brevità, genitore/i) e, tenuto conto che la responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di iscrizione o trasferimento di iscrizione di uno di essi è da intendersi come domanda di entrambi. Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

Nel caso di studenti maggiorenni, in possesso del diploma dell'esame di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, la domanda di iscrizione può essere presentata personalmente.

1.2 I soggetti titolati all'iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (on line) attraverso l'accesso al portale [www.servizionline.provincia.tn.it](http://www.servizionline.provincia.tn.it) - area iscrizioni scolastiche, mediante l'uso della Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari), ovvero per coloro che sono già in possesso di SPID utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica/formativa è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione.

In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per l'iscrizione on line, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica/formativa che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione on line della procedura con il supporto degli operatori di segreteria o fornire la modulistica cartacea alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande.

1.3 La procedura cartacea rimane valida per:

- gli studenti che frequentano percorsi di istruzione specificamente rivolti alla popolazione adulta;
- gli studenti che abbiano già effettuato una parte del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

1.4 Le istituzioni scolastiche e formative al momento del ricevimento della domanda di iscrizione sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

1.5 Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione o qualifica da parte dello studente. L'iscrizione d'ufficio vale anche nel caso in cui sia presentata domanda di trasferimento ad altra scuola. In presenza di iscrizione ad anni successivi al primo in cui sia necessaria la scelta da parte dello studente di un indirizzo, articolazione o qualifica, ciascuna istituzione scolastica/formativa è autorizzata a provvedere autonomamente, dando priorità alla modalità per l'iscrizione on-line.

1.6 Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale o agli esami di stato ovvero all'esame di qualifica o di diploma professionale, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola o indirizzo.

### *2. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla*

2.1 Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è :

- lunedì 6 febbraio 2017 per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo rispettivamente di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche e formative paritarie;

- qualsiasi momento per l'iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classi I,II,III,IV) dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;

- martedì 31 ottobre 2017 per l'iscrizione al terzo periodo didattico dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Nei casi di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche/formative i suddetti termini scadono in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole.

2.2 La domanda di iscrizione è presentata:

- ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado sulla base degli indirizzi e articolazioni previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di data 2 novembre 2015 n. 1907, concernente: "Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

oppure

- ad un solo istituto di formazione professionale provinciale o ad una sola sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie, sulla base dell'offerta formativa definita dal Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale di data 3 giugno 2015, n. 9 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1373 di data 19 agosto 2016 e s.m.i.

Qualora il dirigente scolastico/formativo respinga la domanda di iscrizione per le motivazioni previste dal paragrafo 9, lo stesso, entro 7 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso, qualora sia maggiorenne. Sarà cura di quest'ultimo presentare una nuova domanda di iscrizione ad un'altra istituzione scolastica, ad un istituto di formazione professionale provinciale o ad una sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie. Tutte le operazioni descritte dovranno comunque concludersi perentoriamente entro lunedì 20 febbraio 2017.

2.3 Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati, il dirigente scolastico, formativo provinciale o paritario può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato di lunedì 6 febbraio 2017.

2.4 Nell'istruzione e formazione professionale la presentazione della domanda di iscrizione in data posteriore al termine fissato può comportare, nei casi in cui non si determinino le condizioni per soddisfare le richieste degli interessati, l'assegnazione dello studente ad un istituto di formazione professionale provinciale o sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie diverso da quello scelto.

2.5 Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti stranieri si rinvia alle disposizioni dettate al paragrafo 5.

### *3. Precisazioni in ordine al contenuto e alla documentazione della domanda*

3.1 La domanda di iscrizione reca i dati anagrafici dello studente del quale è richiesta l'iscrizione alla scuola.

3.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica/formativa, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico/formativo cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio (punto 1.5), fermo restando il diritto di modificare ogni anno, entro il termine per le iscrizioni e per l'anno scolastico/formativo successivo, la scelta operata se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento medesimo.

### *4. Studenti con Bisogni Educativi Speciali*

Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali) le iscrizioni sono effettuate secondo le modalità definite nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 fatto salvo quanto qui di seguito indicato.

#### 4.1 *Studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92*

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”). L’iscrizione on line deve essere quindi completata con la presentazione all’istituzione scolastica o formativa prescelta da parte del genitore della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l’iscrizione on line e comunque entro il 10 marzo 2017. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell’istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che:

- secondo quanto previsto dall’azienda provinciale per i servizi sanitari, la certificazione deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l’azienda provinciale per i servizi sanitari o da specialisti operanti presso strutture accreditate; nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati si ricorda che gli stessi devono essere validati dall’azienda provinciale per i servizi sanitari;
- fatta salva diversa indicazione del medico specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata solo nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado, fine scuola secondaria di secondo grado;
- se il genitore non presenta la certificazione, l’Area BES dell’Ufficio supporto giuridico prima infanzia, infanzia e primo ciclo del Servizio infanzia e istruzione del primo grado, non può procedere all’assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per lo studente.

A seguito dell’iscrizione dello studente con certificazione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA) entro il 31 marzo 2017 i dati relativi agli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- fino ad un massimo di quattro codici ICD 10 (*International Classification of Diseases* è la decima edizione della classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità);
- la data di certificazione;
- l’unità operativa dell’azienda provinciale per i servizi sanitari o il soggetto accreditato al rilascio della certificazione in provincia di Trento;
- il soggetto accreditato fuori dalla provincia di Trento che ha rilasciato la certificazione e la sua denominazione.

Sulla base dei dati inseriti dalle istituzioni scolastiche entro il 31 marzo, l’Area BES dell’Ufficio supporto giuridico prima infanzia, infanzia e primo ciclo, provvede all’assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per gli studenti con BES. Per le certificazioni inserite dopo il 31 marzo 2017, salvo il caso in cui si riferiscano a studenti provenienti da fuori provincia, l’assegnazione delle risorse è valutata in base alla gravità del caso e tenuto conto delle disponibilità finanziarie risultanti dopo le assegnazioni già effettuate.

Si ricorda che il dirigente dell’istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. “Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali” - trasmette il fascicolo personale dello studente certificato nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF), il piano educativo individualizzato (PEI), e l’indicazione del percorso scolastico dello studente. Tali dati sono trasmessi all’istituzione scolastica e formativa di arrivo ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti con BES, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

#### 4.2 *Studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)*

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio ai sensi della Legge Nazionale n.170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) e della Legge Provinciale n.14/2011 (“Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”). Subito dopo l’iscrizione on line e comunque entro il 10 marzo 2017, deve essere presentata, da parte del genitore, all’istituzione scolastica o formativa prescelta, la certificazione DSA in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della Delibera Provinciale n.2172 del 15/10/2012: “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento”. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell’istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che:

-secondo quanto previsto dall’azienda provinciale per i servizi sanitari, la certificazione deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l’azienda provinciale per i servizi sanitari o da specialisti operanti presso strutture accreditate; nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati si ricorda che gli stessi devono essere validati dall’azienda provinciale per i servizi sanitari;

- fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il ciclo scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata solo nel momento di passaggio al successivo ciclo scolastico: fine scuola secondaria di primo grado e fine scuola secondaria di secondo grado;

- se il genitore non presenta la certificazione DSA, l’Istituzione scolastica non può procedere alla realizzazione delle misure e dei servizi di inclusione per lo studente. Si ricorda che il dirigente dell’istituzione scolastica di provenienza, in attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. “Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - trasmette il fascicolo personale dello studente certificato DSA, nel transito da un ciclo scolastico ad un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad un’altra istituzione scolastica e/o formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, il piano educativo personalizzato (PEP) e l’indicazione del percorso scolastico dello studente. Tali documenti devono essere trasmessi all’istituzione scolastica e/o formativa di nuova iscrizione, al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti con BES.

#### 5. *Studenti stranieri.*

5.1 Riguardo all’iscrizione degli studenti stranieri neo-arrivati in Italia in diritto dovere all’istruzione e formazione, gli Istituti scolastici e formativi provinciali e paritari sono tenuti ad accettare le domande di iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno.

5.2 Per gli studenti almeno sedicenni, e quindi non più in obbligo scolastico, il criterio dell’età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso (numero di anni di scolarità precedente, tipologia di scuola già frequentata, materie studiate ecc.) e la valutazione degli esiti derivanti dalla rilevazione delle competenze pregresse. In ogni caso, i neo-arrivati che hanno già effettuato otto anni di scuola nel loro paese d’origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto ad essere inseriti nelle scuole del secondo ciclo, anche se non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L’assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l’esame di qualifica professionale o l’esame di stato.

La conoscenza della lingua italiana non può essere considerata una condizione per orientare gli studenti verso scuole di tipo professionale. Importante, invece, attuare la rilevazione iniziale delle competenze pregresse per valutare, congiuntamente alla considerazione delle variabili di cui si è parlato precedentemente, a quale tipo di istituto ed a quale classe siano più adatti.

In particolare gli istituti scolastici e formativi provinciali e paritari sono tenuti, a norma del “Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo

provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” a istituire laboratori linguistici di italiano, anche in rete, per gli studenti stranieri neo-arrivati avvalendosi di docenti facilitatori linguistici o di facilitatori linguistici reperiti esternamente alle istituzioni scolastiche o formative provinciali o paritarie.

5.3. La ripartizione degli studenti stranieri nelle classi deve essere effettuata evitando, possibilmente, la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di studenti stranieri. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è altresì necessario valutare attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

5.4. Qualora le domande d'iscrizione che pervengono in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie della zona si faranno carico di coordinarsi e trovare le opportune soluzioni.

5.5. Riguardo all'iscrizione degli studenti stranieri neo-arrivati in Italia per adozione internazionale gli Istituti scolastici e formativi sono tenuti, in accordo con i genitori dello studente e con il concorso dei servizi sociali e sanitari competenti, a predisporre il progetto di inserimento scolastico assicurando forme di flessibilità sia al momento dell'ingresso nell'istruzione, sia con riferimento alla frequenza del percorso, al fine di supportarli nel particolare momento di inserimento nel nuovo contesto culturale, sociale e familiare.

5.6. Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti stranieri, si rimanda alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri, deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 in data 20 aprile 2012 e al Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) emanato con D.P.G.P.27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.

#### *6. Tempistica per il rilascio del nulla-osta in caso di trasferimento della domanda di iscrizione*

Il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa provinciale o paritaria, in caso di domanda di trasferimento/passaggio ad altra istituzione, deve rilasciare il nulla-osta e darne informazione al dirigente dell'istituzione di destinazione:

- entro 3 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico/formativo di riferimento;

- entro 10 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata in corso d'anno;

e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento sulla valutazione adottato con DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg.

Il dirigente dell'istituzione di destinazione informa il dirigente dell'istituzione di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e richiede la documentazione relativa allo studente trasferito.

#### *7. Istruzione familiare nel secondo ciclo di istruzione e formazione.*

7.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo è esercitata a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5

7.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare sostengono i prescritti esami di idoneità ai fini del rientro nei normali percorsi dell'istituzione scolastica.

#### *8. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*

8.1 Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei termini di cui al disposto del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

#### *9. Eccedenza delle domande di iscrizione nelle istituzioni scolastiche provinciali*

9.1 L'iscrizione è libera, ma nei casi di eccedenza delle domande, in relazione alla capienza massima degli edifici ed al numero di classi attivabili, il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti residenti nel territorio di competenza che ordinariamente corrisponde alla dimensione della comunità di valle.

9.2 In relazione a quanto previsto dal punto precedente si precisa che l'utenza scolastica della Comunità della Valle di Cembra ha come riferimento gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Val d'Adige (Trento) e gli istituti della Comunità territoriale della Valle di Fiemme in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Valle dei Laghi ha come riferimento gli istituti di istruzione della Val d'Adige (Trento); l'utenza della Valle di Sole ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità della Val di Non (Cles); l'utenza della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) ha come riferimento gli istituti d'istruzione della Comunità della Vallagarina (Rovereto) e gli istituti della Val d'Adige (Trento) in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Paganella ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità Rotaliana- Königsberg (Mezzolombardo).

9.3 Laddove l'individuazione dell'ambito territoriale di comunità non sia sufficiente a garantire il totale accoglimento delle domande di iscrizione, spetta ai consigli delle istituzioni scolastiche procedere alla determinazione di criteri di scelta.

9.4 Laddove, invece, la capienza dell'istituzione scolastica sia superiore rispetto al numero degli studenti provenienti dal relativo ambito di comunità, i consigli delle istituzioni scolastiche procedono alla determinazione di ambiti territoriali ulteriori tenuto conto della vicinanza del territorio alla scuola.

#### *10. Ulteriori disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale*

Ad integrazione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi vengono definite ulteriori disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

10.1 La domanda d'iscrizione dovrà essere successivamente integrata dal titolo che attesti il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel caso l'Istituto di formazione professionale provinciale o la sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, intendesse richiedere ulteriore documentazione, non prevista in sede di iscrizione, la stessa dovrà essere predisposta e richiesta direttamente dal dirigente/direttore, nei tempi autonomamente stabiliti.

10.2 Le classi sono attivate nelle sedi dove si è prodotta la domanda di iscrizione o di iscrizione d'ufficio, solo se viene raggiunto il numero minimo stabilito al punto 3 del Programma triennale della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1373 di data 19 agosto 2016 e s.m.i.

Per questo motivo in sede di iscrizione la famiglia, o lo studente se maggiorenne, dovrà obbligatoriamente esprimere un'opzione alternativa di sede/percorso che sarà considerata in caso di mancata attivazione della prima scelta indicata. Tale opzione alternativa è obbligatoria ai fini della procedura definita nel successivo punto 10.3, da avviare in caso di non attivazione del percorso per le motivazioni sopra citate.

10.3. Nel caso di non raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni o di eccedenza delle stesse, il dirigente dell'istituto formativo provinciale ovvero il responsabile della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, informa gli interessati e prende contatto con i dirigenti/responsabili delle altre istituzioni per il trasferimento della domanda di iscrizione nella sede indicata dalla famiglia/studente quale opzione alternativa di cui al precedente punto 10.2.

10.4 Relativamente alle domande di studenti residenti fuori provincia, le istituzioni formative che raccolgono le relative domande di iscrizione, devono informare i richiedenti che l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti nelle classi costituite con i residenti in provincia e consigliare la presentazione di analoga domanda di iscrizione anche istituzioni scolastiche o formative di pertinenza territoriale. A tal fine si precisa che gli studenti residenti fuori

provincia non concorrono al raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni per l'attivazione del percorso/classe stabilito dagli strumenti di programmazione, fatto salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1372 di data 19 agosto 2016 e s.m.i. avente ad oggetto "Modifica del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5, e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1462 del 31.8.2015 e s.m.i.. Conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2016-2017."

10.5 Le specifiche modalità operative per l'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono comunicate con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca successivamente all'adozione del presente provvedimento.

10.6 Le iscrizioni alle classi successive alla prima, sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione, opzione o qualifica. In quest'ultimo caso l'istituzione formativa è autorizzata a provvedere autonomamente dando priorità alla modalità per l'iscrizione on-line.

10.7 I dati relativi alle iscrizioni del primo anno, e degli anni successivi al primo, devono obbligatoriamente essere inseriti, dall'Istituto di formazione professionale provinciale o dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale o paritaria, nell'Anagrafe Unica degli Studenti. Con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca sono comunicati i termini per l'inserimento. I dati inseriti entro i termini sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

10.8 L'iscrizione ai percorsi del quarto anno di diploma professionale, successivo al conseguimento di una qualifica, è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio o una selezione; per detti percorsi l'istituzione formativa paritaria definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) le modalità operative per l'iscrizione o l'adesione alla valutazione in ingresso sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca. Per l'iscrizione ai percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma, le modalità operative saranno definite con apposita circolare del Servizio sopra citato.